

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

TABELLA DI CONCORDANZA

Disposizione comunitaria direttiva (UE) 2021/1187	Disposizione nazionale di recepimento decreto legislativo n.
<p>Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1 La presente direttiva si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di:</p> <p>a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale individuate in via preliminare elencate nell'allegato;</p> <p>b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui costo totale supera i 300 000 000EUR;</p> <p>ad eccezione dei progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 di tale regolamento.</p> <p>La presente direttiva si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa.</p> <p>2 Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva ad altri progetti sulla rete centrale e sulla rete globale, compresi progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano la propria decisione alla Commissione.</p>	<p>Il Paragrafo 1 è stato recepito nell'articolo 1 rubricato Oggetto e ambito di applicazione.</p> <p>In quanto facoltativo, il paragrafo 2 non è stato recepito</p>
<p>Articolo 2 – Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>1) «decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, che possono essere di carattere amministrativo, adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità di uno Stato membro, a esclusione delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi in virtù di un ordinamento giuridico interno e di un diritto amministrativo nazionale che stabiliscono se il</p>	<p>L'articolo è stato recepito nell'articolo 2 rubricato Definizioni</p>



<p>promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;</p> <p>2) «procedura di concessione delle autorizzazioni»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un singolo progetto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorità o dalle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale ad eccezione della pianificazione urbana o dell'uso del suolo, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;</p> <p>3) «progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto che mira a migliorare la capacità, la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;</p> <p>4) «progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o più Stati membri;</p> <p>5) «promotore del progetto»: il richiedente un'autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un progetto;</p> <p>6) «autorità designata»: l'autorità che rappresenta il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilita il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di concessione delle autorizzazioni in conformità della presente direttiva;</p> <p>7) «autorità comune»: un'autorità istituita di comune accordo tra due o più Stati membri per facilitare le procedure di concessione delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorità comuni istituite da autorità designate qualora a tali autorità designate sia stato conferito il potere dagli Stati membri di istituire autorità comuni.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Carattere prioritario</p> <p>1. Gli Stati membri si adoperano per garantire che tutte le autorità, compresa l'autorità designata, coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni, esclusi gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dalla presente direttiva.</p> <p>2. Qualora il diritto nazionale preveda procedure specifiche per la concessione delle autorizzazioni per progetti prioritari, gli Stati membri garantiscono, fatti</p>	<p>I paragrafi 1 e 2 sono stati recepiti nell'articolo 3 rubricato Carattere prioritario</p>



<p>salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini di cui alla presente direttiva, che i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano trattati nell'ambito di tali procedure. Ciò non impedisce agli Stati membri di provare procedure specifiche di concessione delle autorizzazioni in un numero limitato di progetti, al fine di valutarne l'eventuale estensione ad altri progetti, senza dover applicare tali procedure a progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</p> <p>3. Il presente articolo non pregiudica le decisioni in materia di bilancio.</p>	<p>Il paragrafo 3 è stato recepito nell'articolo 11 rubricato Disposizioni finanziarie</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Autorità designata</p> <p>1. Entro il 10 agosto 2023 ciascuno Stato membro designa, all'opportuno livello amministrativo, autorità che fungano da autorità designata.</p> <p>2. Se del caso, uno Stato membro può designare, come autorità designata, autorità diverse in funzione del progetto o della categoria di progetti, del modo di trasporto o dell'area geografica. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché sia designata un'unica autorità per un dato progetto e una data procedura di rilascio delle autorizzazioni.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per fornire ai promotori dei progetti informazioni facilmente accessibili circa l'identità dell'autorità designata per un determinato progetto.</p> <p>4. Gli Stati membri possono conferire all'autorità designata il potere di adottare la decisione di autorizzazione. Qualora abbia il potere di adottare la decisione di autorizzazione conformemente al primo comma, l'autorità designata verifica che tutti i pareri, le decisioni e le autorizzazioni necessari ai fini della decisione di autorizzazione siano stati ottenuti e notifica la decisione di autorizzazione al promotore del progetto.</p> <p>5. Se l'autorità designata non è autorizzata ad adottare la decisione di autorizzazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione.</p> <p>6. Gli Stati membri possono conferire all'autorità designata il potere di stabilire termini indicativi per diverse fasi intermedie della procedura di concessione delle autorizzazioni, conformemente</p>	<p>I paragrafi 1 e 2 sono stati recepiti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 rubricato Autorità designata</p> <p>Il paragrafo 3 è stato recepito al comma 4 dell'articolo 4</p> <p>In quanto facoltativo, il paragrafo 4 non è stato recepito</p> <p>Il paragrafo 5 è stato recepito al comma 5 lettera d) dell'articolo 4</p> <p>In quanto facoltativo, il paragrafo 6 non è stato recepito</p>



<p>all'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo il termine di quattro anni di cui a tale paragrafo.</p> <p>7. L'autorità designata:</p> <p>a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura che conduce all'assunzione della decisione di autorizzazione relativa a un determinato progetto;</p> <p>b) fornisce al promotore del progetto, se previsto dal diritto nazionale, la descrizione dettagliata della domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprese le informazioni dettagliate sui termini indicativi relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in conformità del termine di quattro anni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;</p> <p>c) vigila sul calendario del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4;</p> <p>d) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, orientamenti per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione e pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, decisioni e tutti i pareri che devono essere ottenuti e forniti e ai fini della decisione di autorizzazione.</p> <p>L'autorità designata può anche fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e/o i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sia stata respinta.</p> <p>8. Il paragrafo 7 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni, né la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni, o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.</p>	<p>Il paragrafo 7 è stato recepito al comma 5 dell'articolo 4</p> <p>La lettera b) non è stata recepita in quanto la normativa nazionale non prevede tale possibilità</p> <p>Il paragrafo 7 ultimo capoverso è stato recepito alla lettera e) comma 5 dell'articolo 4.</p> <p>Il paragrafo 8 è stato recepito al comma 6 dell'articolo 4</p>
<p>Articolo 5 – Durata della procedura di concessione delle autorizzazioni</p> <p>1. Gli Stati membri prevedono una procedura di concessione delle autorizzazioni, compresi i termini per tale procedura, che non sia superiore a quattro anni dall'inizio della procedura di concessione dell'autorizzazione. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie al fine di ripartire il periodo disponibile in diverse fasi conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.</p>	<p>Il paragrafo 1, primo capoverso, è stato recepito al comma 1 dell'articolo 5 rubricato Durata della procedura di autorizzazione. In quanto facoltativo, il secondo capoverso del paragrafo 1 non è stato recepito.</p>



<p>2. Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e giudiziale e ricorsi giurisdizionali dinanzi a organi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.</p> <p>3. Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di prevedere che la procedura di concessione delle autorizzazioni sia completata tramite un atto legislativo nazionale, nel cui caso la procedura per l'adozione di detto atto può, in deroga al paragrafo 1, eccedere il periodo di quattro anni purché i lavori preparatori sulla cui base tale atto legislativo è adottato si concludano entro tale termine. I lavori preparatori si considerano conclusi quando lo specifico atto legislativo nazionale è presentato al parlamento nazionale.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in casi debitamente giustificati, si possa concedere una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente giustificata ed è limitata allo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e di rilasciare la decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.</p> <p>5. Gli Stati membri non sono ritenuti responsabili allorché il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1, prorogato a norma del paragrafo 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.</p>	<p>Il paragrafo 2 è stato recepito al comma 2 dell'articolo 5</p> <p>Il paragrafo 3 è stato recepito al comma 3 dell'articolo 5</p> <p>Il paragrafo 4 è stato recepito al comma 4 dell'articolo 5</p> <p>Il paragrafo 5 è stato recepito al comma 5 dell'articolo 5</p>
<p>Articolo 6 – Organizzazione della procedura di concessione delle autorizzazioni</p> <p>1. Il promotore del progetto notifica il progetto all'autorità designata o, se del caso, all'autorità comune istituita in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2. La notifica del progetto da parte del promotore del progetto determina l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>2. Al fine di agevolare la valutazione della maturità del progetto, gli Stati membri possono definire il livello di dettaglio delle informazioni e i pertinenti documenti che il promotore del progetto deve</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 6 rubricato Procedura di autorizzazione</p> <p>In quanto facoltativo, il primo capoverso del paragrafo 2 non è stato recepito. Il secondo capoverso del medesimo paragrafo è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 6.</p>



<p>fornire al momento della notifica di un progetto. Se il progetto non è maturo, la notifica è rifiutata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento della notifica.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per le notifiche, in funzione, se del caso, del modo di trasporto interessato, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) informazioni generali relative all'ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto; b) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; e c) i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni e decisioni e ai vari pareri. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i pertinenti promotori dei progetti, in particolare attraverso portali d'informazione elettronici o fisici. <p>4. Al fine di agevolare il buon esito delle notifiche, gli Stati membri possono prevedere che l'autorità designata stabilisca, su richiesta del promotore del progetto, una descrizione dettagliata della domanda comprendente le informazioni seguenti adattate al singolo progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le singole fasi della procedura e i termini applicabili o, se assenti, i termini indicativi; b) l'ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto; c) un elenco delle autorizzazioni, decisioni e pareri che devono essere ottenuti dal promotore del progetto nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale; d) i recapiti delle autorità e delle parti interessate da coinvolgere in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi, anche durante la fase formale della consultazione pubblica. <p>5. La descrizione dettagliata della domanda resta valida durante la procedura di concessione delle autorizzazioni. Qualsiasi modifica apportata alla</p>	<p>Il primo e il secondo capoverso del paragrafo 3 sono stati recepiti nel comma 2 dell'articolo 6. Il terzo capoverso del paragrafo 3 è stato recepito nel comma 3.</p> <p>In quanto facoltativo, il paragrafo 4 non è stato recepito.</p> <p>Il paragrafo 5 non è stato recepito in quanto correlato al paragrafo 4 parimenti non recepito.</p>
---	---



<p>descrizione dettagliata della domanda è debitamente motivata.</p> <p>6. L'autorità designata può fornire al promotore del progetto, su richiesta, le informazioni che integrano gli elementi di cui al paragrafo 4.</p> <p>7. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo di domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1.</p> <p>8. Le autorità coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni notificano all'autorità designata l'avvenuto rilascio delle richieste autorizzazioni e decisioni e dei richiesti pareri, o della decisione di autorizzazione.</p>	<p>In quanto facoltativo, il paragrafo 6 non è stato recepito</p> <p>Il paragrafo 7 è stato recepito al comma 4 dell'articolo 6</p> <p>Il paragrafo 8 è stato recepito al comma 5 dell'articolo 6</p> <p>È stato introdotto il comma 6 che recepisce il contenuto del considerando 12 della Direttiva.</p>
<p>Articolo 7 - Coordinamento delle procedure transfrontaliere di concessione delle autorizzazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché per i progetti che riguardano due o più Stati membri, le autorità designate di tali Stati membri cooperino al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di concessione delle autorizzazioni.</p> <p>2. Per i progetti transfrontalieri può essere istituita un'autorità comune</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i coordinatori europei designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 ricevano informazioni riguardanti le procedure di concessione delle autorizzazioni e che possano facilitare i contatti tra le autorità designate nell'ambito delle procedure di concessione delle autorizzazioni relative a progetti che riguardano due o più Stati membri.</p> <p>4. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e su richiesta, gli Stati membri forniscono ai coordinatori europei interessati, informazioni sulle misure adottate o che si prevede di adottare per permettere la conclusione della procedura di concessione delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile.</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 7 rubricato Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione. Inoltre, il comma 1 recepisce anche il contenuto del considerando 15 della Direttiva.</p> <p>Il paragrafo 2 è stato recepito nel comma 2 dell'articolo 7</p> <p>I paragrafi 3 e 4 sono stati recepiti nel comma 3 dell'articolo 7</p>
<p>Articolo 8 - Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri</p>	



<p>1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'organismo comune applichi il diritto nazionale di uno Stato membro; in deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tale diritto è determinato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.</p> <p>2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per assicurare che la controllata applichi il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 8 rubricato Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri</p> <p>Il paragrafo 2 è stato recepito nel comma 2 dell'articolo 8</p>
<p align="center">Articolo 9 - Disposizioni transitorie</p> <p>1. La presente direttiva non si applica ai progetti le cui procedure di concessione delle autorizzazioni sono state avviate prima del 10 agosto 2023.</p> <p>2. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara ovvero, qualora non sia previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.</p> <p>3. L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile ai suoi appalti a tale data.</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 10 rubricato Disposizioni transitorie</p> <p>Il paragrafo 2 è stato recepito nel comma 2 dell'articolo 10</p> <p>Il paragrafo 3 è stato recepito nel comma 3 dell'articolo 10</p> <p>È stato introdotto il comma 4 che prevede la possibilità di aggiornare tecnicamente l'Allegato al decreto</p>
<p align="center">Articolo 10 – Relazioni</p> <p>1. Per la prima volta entro il 10 febbraio 2027 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva e ai relativi risultati.</p>	<p>Il paragrafo 1 non è stato recepito in quanto l'adempimento è in capo alla Commissione europea</p>



<p>2. La relazione si basa sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ogni due anni e per la prima volta entro il 10 agosto 2026 riguardo al numero di procedure di concessione delle autorizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, alla loro durata media e al numero di procedure che hanno superato il termine, nonché riguardo alla creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento.</p>	<p>Il paragrafo 2 è stato recepito nell'articolo 9 rubricato Relazione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 – Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	<p>L'articolo non richiede disposizioni nazionali di recepimento</p>
<p>--</p>	<p>L'articolo 11, rubricato Disposizioni finanziarie, stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 – Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva</p>	<p>L'articolo non richiede disposizioni nazionali di recepimento</p>
<p style="text-align: center;">Allegato</p>	<p>L'Allegato è stato recepito nell'allegato rubricato Allegato 1</p>

